

Publicato in G.U. il regolamento Mef sugli enti no profit corretto dopo i rilievi di palazzo Spada

## Giro di vite sulle esenzioni Imu L'attività è non commerciale se gratuita o con retta simbolica

DI FRANCESCO CERISANO

**O**spedali, scuole e alberghi degli enti no profit, Chiesa compresa, pagheranno l'Imu se non erogano servizi a titolo gratuito o dietro versamento di un importo simbolico o comunque non superiore alla metà dei prezzi medi di mercato. E' dunque all'entità delle rette che bisogna guardare per qualificare un'attività (assistenziale, sanitaria, didattica, ricettiva, culturale, ricreativa o sportiva) come non economica e non solo al fatto che una struttura sia per esempio convenzionata con lo stato, con le regioni o gli enti locali. Lo prevede il regolamento sull'Imu degli enti no profit (decreto del ministero dell'economia e delle finanze n.200 del 19 novembre 2012) che è stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 274 di ieri, dopo i rilievi espressi nell'adunanza dell'8 novembre scorso dal Consiglio di stato che aveva chiesto al dicastero guidato da Vittorio Grilli di correggere il provvedimento proprio sulle attività miste degli enti no profit (scuole, alberghi, ma soprattutto sanità). Palazzo Spada aveva messo in guardia il ministero sui rischi di un'eventuale procedura di infrazione da parte dell'Ue se il testo fosse rimasto immutato.

E così, si legge nel nuovo decreto, le attività assistenziali e sanitarie erogate da strutture convenzionate si considereranno effettuate con modalità non commerciali quando sono svolte in modo gratuito, «salvo eventuali importi di partecipazione alla spesa previsti dall'ordinamento per la copertura del servizio universale».

Per le strutture non convenzionate con stato, regioni ed enti locali, l'esenzione Imu scatterà solo se l'attività è svolta a titolo gratuito o dietro pagamento di un importo simbolico che in ogni caso

non potrà superare la metà dei corrispettivi medi previsti per analoghe attività svolte con modalità concorrenziali nello stesso ambito territoriale, tenuto anche conto, si legge nel regolamento, «dell'assenza di relazione con il costo effettivo del servizio». Le attività didattiche delle scuole paritarie saranno considerate non commerciali quando (oltre ad assicurare l'accoglienza degli alunni portatori di handicap, l'applicazione della contrattazione collettiva al personale e l'adeguamento delle strutture agli standard previsti) sono svolte a titolo gratuito o dietro pagamento di una cifra simbolica tale «da coprire solamente una frazione del costo effettivo del servizio», tenuto conto, anche in questo caso, «dell'assenza di relazione con lo

stesso». Stesso discorso per gli alberghi e le foresterie. Potranno godere dell'agevolazione Imu se la tariffa richiesta è gratuita, simbolica o comunque non superiore alla metà dei prezzi medi di mercato praticati per la stessa attività in un determinato ambito territoriale. Alla stessa regola non sfuggono anche le attività culturali, ricreative e sportive. Saranno considerate non commerciali solo alle condizioni di cui sopra.

—© Riproduzione riservata—

